



Regione Lombardia

DECRETO N. 1066

Del 30/01/2018

Identificativo Atto n. 65

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE DI SOGGETTI IDONEI ALL'INSERIMENTO NEL NUOVO ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE DEI PERCORSI DI QUALIFICA E DIPLOMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP).

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

VISTI:

- la L. 28/3/2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”, ed in particolare l’art. 2 che assicura a tutti il diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età, sancendo che l’attuazione di tale diritto si realizza sia nel sistema di istruzione, sia in quello di istruzione e formazione professionale (leFP);
- il D. Lgs. 17/10/2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53”;
- l’art. 64 del D.L. 23 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni per la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico e i relativi provvedimenti attuativi;
- l’art. 1, comma 622 della legge n. 296/2006 che dispone l’obbligo di istruzione per almeno dieci anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;
- il D.M. 22 agosto 2007, n. 139 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”;
- il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 “Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 agosto 2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il D.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92” Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione;
- il D.L.gs. 30 Marzo 2001, n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’articolo 53;



Regione Lombardia

- il D.P.R. 16 aprile 2013, n.63 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.
- la L. 6 novembre 2012 n.190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. (Legge anticorruzione);

VISTA la L.R. 6/8/2007, n. 19 “*Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia*”, così come modificata e integrata dalla L.R. 5/10/2015, n. 30, e in particolare:

- l’art. 11, comma 1, lett.a), il quale dispone che il sistema di istruzione e formazione professionale si articola, tra l’altro, in percorsi di secondo ciclo per l’assolvimento del diritto-dovere e dell’obbligo di istruzione, di durata triennale cui consegue un titolo di qualifica professionale di III livello europeo, nonché di un quarto anno cui consegue un diploma professionale di IV livello europeo;
- l’art. 14, commi 1 e 2, i quali prevedono che il diritto dovere all’istruzione e alla formazione è assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo e che l’obbligo di istruzione, nel rispetto delle norme e delle leggi nazionali, è assolto anche attraverso la frequenza dei primi due anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo;
- l’art. 22 che disciplina le indicazioni regionali per l’offerta formativa dei percorsi ordinamentali di secondo ciclo, finalizzate al conseguimento delle certificazioni del sistema di istruzione e formazione professionale nel cui ambito sono specificati, in particolare, le modalità per l’avvio delle attività formative e per lo svolgimento delle prove finali di accertamento degli allievi nonché le modalità di certificazione finale e intermedia delle competenze acquisite, anche in contesti non formali ed informali ;
- gli artt. 24 e 25 che individuano, quali soggetti abilitati all’erogazione dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale (leFP) di secondo ciclo le istituzioni scolastiche e gli operatori formativi accreditati ed iscritti nella Sezione “A” del relativo all’Albo regionale;



Regione Lombardia

RICHIAMATI:

- il D.D.U.O. 20 dicembre 2013, n. 12550, che ha approvato le nuove indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo afferenti, tra l'altro, alla definizione degli standard procedurali dei processi di certificazione e riconoscimento dei crediti formativi, anche con riferimento agli esami finali dei percorsi formativi, alla composizione delle commissioni d'esame e alle tipologie di prove di accertamento;
- il D.D.S. 28 luglio 2014, n. 7214, che ha approvato, in attuazione delle predette indicazioni regionali, le procedure, le disposizioni e gli adempimenti specifici relativi all'offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo, anche con riferimento alle nomine, alla costituzione e alla condizione di validità delle operazioni delle commissioni d'esame;
- la D.G.R. 6 giugno 2014, n. X/1926 "Regolamento relativo allo svolgimento di incarichi ed attività esterne da parte dei dirigenti e dipendenti della Giunta regionale";
- la D.G.R. 12 dicembre 2013, n. X/1063 e s.m.i. "Codice di comportamento per il personale della Giunta di Regione Lombardia;

EVIDENZIATO che Regione Lombardia, in coerenza alla citata normativa e agli atti di programmazione strategica regionale, ha definito e consolidato negli ultimi anni il sistema educativo unitario di istruzione e formazione professionale - integrato con le politiche del lavoro - finalizzato a promuovere nuovi modelli fondati su una stretta relazione tra istituzioni formative, mercato del lavoro e sistema territoriale e produttivo di riferimento, per lo sviluppo di un'economia dinamica fondata sulla conoscenza;

ATTESO che il richiamato D.lgs. n. 226/2005, all'articolo 20, definisce i livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze nei percorsi di istruzione e formazione professionale, prescrivendo che le Regioni assicurino a tal fine che:

- gli studenti conseguano la qualifica professionale a conclusione dei percorsi di durata triennale, e di diploma professionale a conclusione di percorsi di durata quadriennale e del quarto anno, con riferimento alla relativa figura professionale e previo superamento di apposite prove di esame;
- nelle commissioni d'esame sia assicurata la presenza di docenti e di esperti;
- le competenze certificate siano registrate sul libretto formativo del



Regione Lombardia

cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

- ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami, sia verificata la frequenza da parte degli studenti di almeno tre quarti della durata del percorso formativo;

RILEVATO che l'Accordo sottoscritto in data 14/2/2014 fra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, nel ribadire che il sistema di Istruzione e formazione professionale rientra tra le competenze esclusive delle Regioni e delle Province autonome, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui al citato D.lgs n. 226/2005, definisce gli standard minimi formativi e le modalità dell'accertamento e della valutazione finale per il conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale e il rilascio delle relative attestazioni, stabilendo a tal fine che la composizione delle commissioni d'esame deve soddisfare i seguenti requisiti:

- presenza di almeno un componente in posizione di terzietà, o in qualità di Presidente della commissione o di commissario esterno - anche attribuibile a esperti del mondo del lavoro - nominato dall'Amministrazione competente o comunque da essa autorizzato;
- garanzia del carattere collegiale della commissione, con presenza di almeno tre componenti per la validità delle operazioni;

DATO ATTO che con D.G.R. del 17 gennaio 2018, n. X/ 7765, sono stati approvati i criteri per la formazione del nuovo elenco regionale dei presidenti delle commissioni d'esame - e le relative procedure di nomina - per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale (leFP) al fine di:

- semplificare il procedimento e qualificare maggiormente la funzione regionale di certificazione delle competenze professionali conseguite al termine dei percorsi formativi stante in particolare l'elevato numero e i tempi di insediamento delle commissioni esaminatrici che, concentrandosi prevalentemente in pochi mesi all'anno, richiedono modalità semplici efficaci e garantite di selezione e nomina;
- assicurare la terzietà all'interno delle commissioni d'esame, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza dell'incarico, oltre che nel rispetto della normativa statale in materia di incompatibilità e inconfiribilità;

RITENUTO pertanto di approvare l'Avviso pubblico per la presentazione delle



Regione Lombardia

candidature di soggetti idonei all'inserimento nel nuovo elenco regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP), come da Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di demandare a successivo provvedimento del competente dirigente della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro lo svolgimento di tutte le attività per l'attuazione del presente atto, e in particolare l'approvazione delle candidature ammissibili, la costituzione del nuovo elenco regionale dei presidenti nonché l'aggiornamento periodico dello stesso;

RICHIAMATI :

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale";
- la D.G.R. del 20 marzo 2013, n. 3 "Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative – I Provvedimento organizzativo – X Legislatura";
- la D.G.R. del 29 aprile 2013, n. 87 "Il Provvedimento Organizzativo 2013", con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali;
- il Decreto del Segretario Generale del 25 luglio 2013, n. 7110 "Individuazione delle Strutture Organizzative e delle relative competenze ed aree delle attività delle Direzioni della Giunta Regionale – X Legislatura";

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

VISTA la comunicazione del 29/1/2018 della Direzione competente in materia di semplificazione in merito alla preventiva verifica di conformità del bando di cui all'Allegato "G" alla D.G.R. n. X/6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

VERIFICATO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla citata D.G.R. n. 7765/2018;



Regione Lombardia

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'Avviso pubblico per la presentazione delle candidature di soggetti idonei all'inserimento nel nuovo elenco regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP), come da Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di demandare a successivo provvedimento del competente dirigente della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro lo svolgimento di tutte le attività per l'attuazione del presente atto, e in particolare l'approvazione delle candidature ammissibili, la costituzione del nuovo elenco regionale dei presidenti nonché l'aggiornamento periodico dello stesso;
3. di attestare che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul portale istituzionale di Regione Lombardia all'indirizzo www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi.

IL DIRIGENTE

PAOLO DIANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge